

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1173 del 4 dicembre 2009

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decisione della commissione Decisione 2005/779/CE della Commissione del 8 novembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, O.M. 26 giugno 2008, Piano regionale di controllo della Malattia vescicolare del suino (MVS) e di sorveglianza della Peste suina classica (PSC) per l'anno 2010. Adozione.

La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa causata da un virus che colpisce i suini caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità e che può causare ingenti danni economici poiché le norme comunitarie e nazionali prevedono gravi restrizioni commerciali sia per gli animali vivi che per i prodotti derivati. Si tratta comunque di una malattia che **non si trasmette agli uomini** né direttamente né attraverso i prodotti alimentari derivati.

Quando si manifesta nella sua forma clinica, si osserva ipertermia, zoppia, lesioni vescicolari sulla cute e sulle mucose.

Quando la MVS si manifesta in forma clinica è difficilmente distinguibile dalle altre malattie vescicolari, quale l'afte epizootica, dagli esiti molto più gravi, anche per altre specie animali. Di conseguenza, il sospetto di questa malattia, fino al momento della conferma diagnostica, deve essere trattato a tutti gli effetti come si trattasse di un sospetto di afte epizootica, applicando tutte le misure restrittive e cautelative previste per questa malattia.

L'epidemiologia della MVS è fortemente condizionata dall'elevata resistenza dell'agente eziologico nell'ambiente: gli animali si possono infettare anche in ambienti o con alimenti o oggetti contaminati. Anche i mezzi di trasporto possono contribuire alla diffusione dell'infezione. Le misure di prevenzione si basano oltre sull'applicazione di rigide norme igieniche (misure di biosicurezza) e severi controlli su animali e ambiente volti a prevenire l'ingresso della malattia negli allevamenti e preservare così la salute degli animali.

Per questi motivi, l'Italia, sulla base delle indicazioni dell'Unione europea, pone particolare attenzione al controllo e alla vigilanza di questa malattia negli allevamenti suini, ed ha emanato specifiche norme in materia. Il Piano che si propone, discusso e concordato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) e i Servizi veterinari territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), e che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente Documento istruttorio, fornisce le indicazioni operative per la vigilanza sulla MVS in Regione. Esso rappresenta, altresì, un protocollo operativo nei confronti della stessa malattia e, nel rispetto della normativa vigente, indica quali sono le procedure da utilizzare per controllare la malattia.

Le misure contenute nel Piano regionale mirano, tra l'altro, ad evitare il ripetersi della recrudescenza della MVS verificatasi nelle regioni accreditate del nord Italia negli anni 2006, 2007 e 2008 e che ha interessato anche la nostra Regione. Contestualmente, sono state aggiornate le misure per la sorveglianza della peste suina classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale, ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi.

Il Molise, ai sensi della Decisione della Commissione europea 2005/779/CE, e successive modifiche ed integrazioni, rientra nell'elenco delle Regioni italiane accreditate per la MVS.

Il Piano, predisposto ai sensi della citata decisione europea e dell'O.M. 12 aprile 2008 avente per oggetto: "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni", e dell'O.M. 26 giugno 2008 avente per oggetto: "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", rappresenta la prosecuzione dei Piani già svolti negli anni passati in Regione.

Il Piano che ripropone è stato redatto, altresì ai sensi delle seguenti normative europee e nazionali:

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- L. 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- DPR 17 maggio 1996, n. 362, “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;
- D.Lgs 22 maggio 1999, n. 196, “Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”;
- Decisione 2000/428/CE della Commissione del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo dei campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini.


Lo svolgimento del Piano rientra tra le attività istituzionali del Servizio sanitario, e non comporta oneri finanziari per il suo svolgimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare l’allegato “Piano regionale di controllo della Malattia vescicolare del suino (MVS) e di sorveglianza della Peste suina classica (PSC) per l’anno 2010”;
- di trasmettere il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Direttore generale dell’ASReM, ai Servizi veterinari territoriali di Sanità animale e all’IZSAM;
- di far pubblicare il presente atto in forma integrale sul Bollettino ufficiale della Regione.

Campobasso, li **12 novembre 2009**

L’Istruttore
(Pasquale PIZZUTO)



Il Dirigente del Servizio
(Mauro DI MUZIO)



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1173 del 4 dicembre 2009

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 12 novembre 2009

Il Dirigente del Servizio

(Mauro Di MUZIO)



PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della **Direzione generale V delle Politiche per la Salute e l'Assistenza Socio-sanitaria FAGNANO**,

visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

all'Assessore alle Politiche per la Salute PASSARELLI l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 12 novembre 2009

Il Direttore Generale

(avv. Roberto FAGNANO)



PIANO REGIONALE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1173 del 4 dicembre 2009



REGIONE MOLISE

**DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA
DELLA SALUTE, PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE
SERVIZIO MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA MALATTIA
VESCICOLARE DEL SUINO (MVS) E DI SORVEGLIANZA DELLA
PESTE SUINA CLASSICA (PSC)**

NOVEMBRE 2009

INDICE

1. PREMESSA
2. OBIETTIVI
3. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE E MODALITÀ GESTIONALI
3.1. Aziende da riproduzione
3.1.1. Azienda da riproduzione a ciclo aperto
3.1.2. Azienda da riproduzione a ciclo chiuso
3.2. Aziende da ingrasso
3.2.1. Azienda da ingrasso
3.2.2. Azienda da ingrasso familiare
3.3. Sistema di allevamento multi-sito
3.4. Stalle di sosta
3.4.1. Stalle di sosta da vita
3.4.2. Stalla di sosta da macello
3.5. Gestione degli scarti e degli animali da riforma
4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
5.1. Aziende da riproduzione
5.1.1. Azienda da riproduzione a ciclo aperto
5.1.2. Azienda da riproduzione a ciclo chiuso
5.2. Aziende da ingrasso
5.2.1. Aziende da ingrasso
5.2.2. Aziende da ingrasso familiari
5.3. Sistema di allevamento multi-sito
5.4. Stalle di sosta
5.4.1. Stalle di sosta da vita
5.4.2. Stalle di sosta da macello
5.5. Stabilimenti di macellazione
5.6. Ditte autorizzate al trasporto di animali
6. NORME DI BIOSICUREZZA
6.1. Misure di pulizia e disinfezione da applicare alla fine di ogni ciclo di attività della stalla di sosta di suini da vita
7. MOVIMENTAZIONI
8. SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA CLASSICA (PSC)
9. MODULISTICA E FLUSSI INFORMATIVI
10. DURATA DEL PIANO
11. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Legislazione Comunitaria
Legislazione Nazionale

1. PREMESSA

In data 12 aprile 2008 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale avente per oggetto: "**MISURE SANITARIE DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA**", pubblicata sulla G.U. 26 giugno 2008, n. 148, S.O. (di seguito denominata O.M. "Piano").

Le misure contenute nell'Ordinanza mirano, tra l'altro ad evitare il ripetersi della recrudescenza della malattia vescicolare del suino verificatasi nelle regioni accreditate del nord Italia negli anni 2006 e 2007. Dette misure focalizzano in particolare l'attenzione sulle aziende da ingrasso e sulle stalle di sosta, che sono risultate le tipologie produttive maggiormente interessate, verificando in ogni caso l'effettivo indirizzo produttivo delle aziende stesse in base alla tipologia di animali presenti, le attività effettivamente svolte, entità e destino delle movimentazioni che vi avvengono.

Contestualmente, sono state aggiornate le misure per la sorveglianza della peste suina classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale, ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi.

Il Molise, ai sensi della Decisione della Commissione europea 2005/779/CE, e come riportato nell'Allegato I della citata O.M. "Piano", rientra nell'elenco delle Regioni italiane accreditate per la malattia vescicolare del suino.

Negli anni scorsi, i controlli sul territorio regionale sono stati svolti dai Servizi veterinari ASL sulla base del Piano predisposto ai sensi della citata decisione e dell'O.M. 26 luglio 2001, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 385/2005. A seguito dei focolai della malattia registrati in Italia settentrionale, venivano emanate ulteriori disposizioni, con la circolare n. 2/12/06/vet del 5 dicembre 2006, al fine di monitorare, in particolare, le movimentazioni del bestiame e le attività ad esse connesse (disinfezioni, registrazioni ecc.).

Nel periodo dicembre 2006-gennaio 2007, veniva registrata la presenza della malattia, con la scoperta di un focolaio primario e altri 11 focolai, epidemiologicamente correlati con il primo e a "fondo cieco". Le misure di emergenza adottate e l'ulteriore intensificazione dell'attività di controllo e vigilanza, consentivano di chiudere tutti i focolai e di revocare le misure restrittive ad essi connesse entro maggio 2007.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo nella seconda parte dell'anno venivano dettate con la Circolare n. 3/06/2007/vet dell'8 giugno 2007.

2. OBIETTIVI

Ai sensi dell'O.M. "Piano", e alla luce della situazione sanitaria rilevata negli allevamenti suini presenti sul territorio regionale, nella regione Molise è resa obbligatoria l'esecuzione del **Piano di sorveglianza e di eradicazione della Malattia vescicolare da enterovirus del suino** (di seguito denominata «MVS»), di cui all'Allegato II della stessa Ordinanza.

Obiettivi del piano sono il mantenimento dello stato di accreditamento della Regione, la verifica della situazione epidemiologica e, più in generale, il monitoraggio dello stato sanitario delle aziende suinicole, anche attraverso il Piano di sorveglianza per la Peste suina classica di cui al successivo **paragrafo 8**.

Ai fini del presente Piano, le Aziende da sottoporre a controllo, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4, sono quelle identificate al successivo paragrafo 3. Sono altresì soggetti all'attività del presente Piano gli stabilimenti di macellazione e le ditte autorizzate per l'autotrasporto.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE E MODALITÀ GESTIONALI

La tipologia e la frequenza dei controlli varia in funzione dei diversi indirizzi produttivi. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei controlli secondo gli obiettivi del Piano, si definiscono di seguito le diverse tipologie aziendali. Queste vengono classificate tenendo conto delle definizioni di cui all'art. 2 dell'O.M. "Piano" e di quelle riportate all'art. 1 dell'O.M. 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni" (di seguito denominata O.M. "Anagrafe"). Esse tengono

conto, altresì, delle caratteristiche delle aziende suinicole presenti in regione e del tipo di movimentazioni che normalmente vi si svolgono.

Nelle aziende in cui sono presenti più allevamenti di suini, considerate quindi un'unica unità epidemiologica, le attività di vigilanza ed il campionamento per MVS devono essere eseguiti con le modalità previste per l'allevamento a più alto rischio sanitario.

Per consentire lo svolgimento ottimale ed efficace del presente Piano, anche con specifico riferimento ad alcune parti di esso (vedi punto 5.2.1.), è appena il caso di precisare che **tutte le aziende soggette a controllo, qualora non fossero ancora registrate in Banca Dati Nazionale, devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate e georeferenziate entro il 31 gennaio 2010.**

3.1. AZIENDE DA RIPRODUZIONE

3.1.1. Azienda da riproduzione a ciclo aperto

Azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento, nati in azienda ovvero provenienti da un'altra azienda e allevati fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio destinati esclusivamente ad un'azienda da ingrasso.

3.1.2. Azienda da riproduzione a ciclo chiuso

Azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento, nati in azienda e allevati fino alla fase di ingrasso, destinati esclusivamente alla macellazione.

3.2. AZIENDE DA INGRASSO

3.2.1. Azienda da ingrasso

Azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso.

Le aziende in cui sono presenti sia riproduttori che suini provenienti da un'altra azienda allevati fino alla fine del ciclo produttivo sono controllate secondo il livello di rischio più alto e quindi come le aziende da riproduzione a ciclo aperto.

3.2.2. Azienda da ingrasso familiare

Azienda da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti.

3.3. SISTEMA DI ALLEVAMENTO MULTI-SITO

Sistema che prevede un ciclo di produzione integrato e organizzato in 3 siti che costituiscono un'unica filiera produttiva:

- **sito 1** (riproduzione),
- **sito 2** (svezzamento/magronaggio),
- **sito 3** (ingrasso).

Per quanto riguarda le definizioni di sito 1 e sito 3, si fa riferimento alle aziende da riproduzione a ciclo aperto (vedi punto 3.1.1) ed alle aziende da ingrasso (vedi punto 3.2.1). Il sito 2 rappresenta la fase intermedia di questo sistema di produzione integrato. Ogni ciclo produttivo è composto da suini uniformi per tipologia, stato sanitario e provenienza: all'interno del sistema multi-sito i suini allevati nel sito 2 devono provenire esclusivamente dal sito 1 ed essere destinati unicamente al sito 3, in quanto facenti parte di un'unica filiera produttiva costituente un circuito commerciale chiuso. Pertanto non si identificano nei siti 2 tutte quelle aziende che effettuano la compravendita da più allevamenti sul territorio, alla stregua delle stalle di sosta da vita e dei centri di condizionamento.

La Regione Molise identifica e autorizza il sistema di allevamento multi-sito conformemente ai requisiti previsti nella presente classificazione, identificandone la proprietà e specificando l'assetto organizzativo. L'elenco delle aziende autorizzate, con i relativi rapporti organizzativi e/o funzionali fra siti, deve essere inviato dal Servizio veterinario regionale al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali comunicando anche le eventuali modifiche e comunque entro 30 giorni deve essere comunicato/aggiornato l'elenco delle strutture pre-esistenti.

3.4. STALLE DI SOSTA

Le stalle di sosta sono le aziende dei commercianti autorizzate ai sensi dell'articolo n. 17 del DPR n. 320/1954, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/1999, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. Le stalle di sosta per suini vanno suddivise in due fattispecie a seconda del destino degli animali:

3.4.1. Stalle di sosta da vita

Sono così classificate le stalle dei commercianti di suini che commerciano suini da vita sul territorio nazionale.

Anche i "Centri di condizionamento" definiti con nota prot. 16479 del 7 agosto 2008 sono da considerarsi stalle di sosta da vita, pertanto da autorizzare secondo i criteri di seguito riportati.

Il Servizio Veterinario Regionale tenuto conto della realtà zootecnica del proprio territorio, può autorizzare le stalle di sosta di suini da vita, previo parere sanitario da parte dei Servizi veterinari ASReM sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'O.M. "Anagrafe" e sul possesso dei seguenti requisiti minimi, in assenza dei quali non è possibile commercializzare:

- 1) Essere sottoposti costantemente al controllo del veterinario ufficiale che garantisca il rispetto delle prescrizioni dell'O.M. "Anagrafe";
- 2) Possedere adeguati impianti che consentono di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente i suini, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
- 3) Possedere adeguate infrastrutture di isolamento;
- 4) Possedere idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali;
- 5) Possedere idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi;
- 6) Possedere disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino;
- 7) Possedere adeguate zone di raccolta del foraggio, dei mangimi, dello strame e del letame;
- 8) Possedere un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo.

Modalità gestionali previste per le stalle di sosta di suini da vita

- 1) Gli scarti (suini sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e i suini da riforma (suini da riproduzione a fine carriera) non possono essere commercializzati attraverso le stalle di sosta di suini da vita;
- 2) Prima dell'ingresso nella stalla e dopo ogni scarico di suini, gli automezzi adibiti al trasporto devono essere lavati e disinfettati con disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino. La certificazione che prova la pulizia e la disinfezione deve essere trattenuta agli atti dell'azienda per 1 anno;
- 3) Deve essere effettuato il vuoto sanitario al massimo ogni 30 giorni di attività e si deve procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati. In ogni caso nel corso dell'anno vanno effettuate inoltre due operazioni di pulizia tramite idropulitrice a pressione e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS. Tali operazioni vanno documentate su apposito registro e controllate dal veterinario ufficiale;
- 4) Il titolare della stalla di sosta deve altresì possedere l'elenco degli auto-trasportatori, registrati ai sensi delle normative vigenti, ai quali viene affidato il trasporto degli animali;
- 5) Le movimentazioni dei suini devono essere tutte registrate in BDN.

Modalità di autorizzazione delle stalle di sosta da vita

Il Servizio Veterinario Regionale:

- 1) Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Veterinario della ASReM, inerente la situazione epidemiologica nei confronti della malattia vescicolare del suino e tenuto conto della propria realtà zootecnica, può autorizzare, sulla base dei sopra descritti requisiti le stalle di sosta per la commercializzazione dei suini da vita;
- 2) Nomina su segnalazione del Responsabile del Servizio veterinario competente per territorio, un veterinario ASReM responsabile della struttura, indicando i dati del responsabile con qualifica e recapito telefonico;

- 3) Dopo aver estratto dalla BDN l'elenco delle stalle di sosta da vita aperte, ne comunica al Ministero l'elenco al fine di predisporre un registro nazionale. Il Ministero comunicherà un numero di autorizzazione e pubblicherà l'elenco sul proprio sito internet;
- 4) Sospende l'autorizzazione di cui al punto precedente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate nonché in caso delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione è ripristinata solo quando si è accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
- 5) Revoca l'autorizzazione di cui sopra in caso di reiterate violazioni al presente provvedimento o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale;
- 6) Revoca l'autorizzazione alle stalle di sosta da vita che per 2 volte vengono individuate come focolaio primario di malattia vescicolare del suino.

3.4.2. Stalla di sosta da macello

sono così classificate le aziende di un commerciante autorizzata ai sensi dell'articolo 17 n. 320/1954, come specificato all'art. 11 del d.lgs. n. 196/1999 nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta da macello hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

Anche per quanto riguarda le stalle di sosta da macello valgono le modalità di sospensione e revoca previste per le stalle di sosta da vita.

3.5. GESTIONE DEGLI SCARTI E DEGLI ANIMALI DA RIFORMA

Gli scarti (suini sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e i suini da riforma (suini da riproduzione a fine carriera) non possono essere commercializzati attraverso le stalle di sosta ed hanno come unica destinazione il macello.

4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il servizio veterinario dell'ASReM competente per territorio ha l'obbligo di:

- a) attribuire un codice di identificazione aziendale a tutte le aziende presenti sul territorio, incluse quelle da autoconsumo.
- b) registrare e georeferenziare in BDN tutte le aziende presenti sul territorio, incluse quelle da autoconsumo entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale.

Si precisa altresì che per tutte le aziende l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro e non oltre il 30/11/2009.

- c) ad ogni ingresso in stalla il Servizio Veterinario della ASReM competente per territorio deve:
 - ✓ controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per la verifica delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale;
 - ✓ assicurarsi che tutti i capi presenti siano dotati dei dispositivi auricolari di identificazione singola – c.d. "marchi auricolari" – (art. 2, comma 2, lettera d O.M. "Anagrafe"), il cui codice per i capi prelevati deve essere riportato sulla scheda di accompagnamento campioni, nella sezione "identificazione dei suini campionati in allevamento" (nella apposita colonna "identificativo suini"), in modo da poter identificare singolarmente ciascun capo prelevato.
- d) Una volta prelevata l'azienda ed entro 10 giorni dalla trasmissione degli esiti delle prove ufficiali da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il servizio veterinario della ASREM competente per territorio dovrà registrare nell'applicativo nazionale in collegamento con la BDN le informazioni acquisite in azienda e riportate sulla scheda di accompagnamento campioni al momento dei controlli previsti dall'O.M. "Piano". In particolare dovrà aggiornare i seguenti dati:

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ATTUALE DELL'AZIENDA:

- ✓ indirizzo produttivo
- ✓ n. capi presenti

- ✓ n. riproduttori presenti, nel caso di aziende da riproduzione

DATI RELATIVI AL CONTROLLO:

- ✓ motivo del campionamento
- ✓ tipo di campione
- ✓ data prelievo campioni
- ✓ identificazione dei suini campionati e risultati positivi per uno o più esami diagnostici (matricola del marchio auricolare e categoria)
- ✓ esiti degli esami diagnostici per i capi risultati positivi

Infine, i Servizi Veterinari ASReM sono tenuti a verificare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla effettiva e corretta applicazione delle misure di biosicurezza (vedi paragrafo 6), in relazione al rischio per la malattia vescicolare del suino, in tutte le aziende, negli stabilimenti di macellazione (in particolare la disinfezione dei locali di stabulazione) e sugli automezzi per il trasporto degli animali.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti devono accreditarsi e mantenere la qualifica aggiornata in BDN secondo quanto previsto per le regioni indenni negli artt. 4 e 7 dell'O.M. "Piano".

Si ricorda inoltre che gli allevamenti privi della qualifica non possono movimentare suini anche se destinati direttamente al macello.

Attività di sorveglianza previste:

5.1. AZIENDE DA RIPRODUZIONE

5.1.1. Azienda da riproduzione a ciclo aperto

Tutte le aziende da riproduzione a ciclo aperto devono essere sottoposte a controllo sierologico semestrale. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%, conformemente allo schema riportato nella tabella dell'Allegato V alla O.M. "Piano".

5.1.2. Azienda da riproduzione a ciclo chiuso

Tutte le aziende da riproduzione a ciclo chiuso devono essere sottoposte a controllo sierologico annuale, con le stesse modalità di campionamento previste per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.

5.2. AZIENDE DA INGRASSO

5.2.1. Aziende da ingrasso

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM) effettua una prima selezione di un campione di 300 aziende rappresentativo della realtà zootecnica regionale, a partire dai dati registrati dai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio sul sistema informativo della Banca Dati Nazionale (BDN). L'IZSAM comunica entro il 10 febbraio 2010 tale elenco al Servizio veterinario regionale, che provvederà a verificarlo e validarlo, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASREM, entro il 20 febbraio 2010.

Il Servizio veterinario regionale provvederà ad inviare tale elenco anche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario ed al CERVES.

Nelle aziende così individuate dovrà essere sottoposto a controllo sierologico un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, conformemente allo schema riportato nella tabella dell'Allegato IV alla O.M. "Piano". Il campionamento deve avere cadenza semestrale.

In funzione della situazione epidemiologica, che va costantemente monitorata nel corso di svolgimento del Piano, in presenza di eventuali situazioni epidemiologiche di rischio, si potrà procedere a variare il numero minimo dei capi presenti negli allevamenti da ingrasso nei quali è prevista l'esecuzione degli accertamenti diagnostici. In tal caso, il Servizio regionale, provvederà ad elaborare un piano straordinario da comunicare preventivamente al Ministero.

5.2.2. Aziende da ingrasso familiari

Queste aziende, così come definite al punto **3.2.2**, non sono sottoposte a controllo, ma devono essere tutte registrate e georeferenziate in BDN, indipendentemente dal numero di capi allevati (da 1 a 4).

5.3. SISTEMA DI ALLEVAMENTO MULTI-SITO

I **siti 1** vanno sottoposti a controllo conformemente a quanto previsto per le aziende da riproduzione ciclo aperto (vedi punto 4.1.1), i **siti 3** a quanto previsto per le aziende da ingrasso (vedi punto 4.2). Nei **siti 2** ogni ciclo produttivo è composto da suini in svezzamento/magronaggio uniformi per tipologia, stato sanitario e provenienza, allevati e commercializzati all'interno dello stesso circuito (sito1 → sito2 → sito3). Pertanto, nel sito 2 non sono previsti controlli in fase ordinaria in quanto rappresenta una fase intermedia del ciclo di allevamento all'interno del sistema multi-sito.

Non sono ascrivibili ai siti 2 le stalle di sosta da vita, che invece effettuano compravendita di suini da e verso più allevamenti e devono essere controllate secondo quanto indicato al punto 5.4.1.

5.4. STALLE DI SOSTA

5.4.1. Stalle di sosta da vita

È previsto un controllo sierologico e virologico nei confronti della malattia vescicolare del suino con le seguenti modalità:

- 1) Controllo sierologico mensile dei suini presenti nella stalla di sosta da vita in un numero di soggetti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un intervallo di confidenza del 95% (si veda allegato IV all'Ordinanza in oggetto);
- 2) Controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascun locale di stabulazione dei suini.

Il prelievo dei campioni di sangue va contestualmente a quello delle feci.

È previsto il blocco della movimentazione fino alla trasmissione degli esiti delle prove ufficiali.

Al momento del prelievo dei campioni, il veterinario responsabile deve verificare:

- 1) La corretta applicazione delle misure previste dall'O.M. "Anagrafe";
- 2) Il flusso di partite in entrata ed in uscita (registro di stalla, modelli 4) e la rispondenza della documentazione con i suini presenti nella stalla di sosta da vita;
- 3) Il corretto inserimento delle avvenute movimentazioni in Banca Dati Nazionale (BDN);
- 4) Che i cicli di produzione siano opportunamente alternati con i cicli di vuoto sanitario e di pulizia e disinfezione dei locali della stalla di sosta da vita, almeno ogni 30 giorni;
- 5) La funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione;
- 6) La presenza di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino;
- 7) Nelle stalle di sosta da vita dei suini deve essere presente documentazione idonea dove vengono registrati: i periodi di vuoto sanitario, le disinfezioni con le relative date, il nome commerciale, il principio attivo, i quantitativi del disinfettante utilizzato e la data di scadenza.

Il veterinario Ufficiale che effettua il sopralluogo nelle stalle di sosta da vita dei suini deve documentare la data del prelievo e delle succitate verifiche effettuate sul registro di stalla mediante l'apposizione di data, timbro e firma.

5.4.2. Stalle di sosta da macello

È previsto un controllo sierologico e virologico nei confronti della malattia vescicolare del suino con le seguenti modalità:

- 1) Controllo sierologico mensile dei suini presenti nella stalla di sosta da macello in un numero di soggetti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un intervallo di confidenza del 95% (si veda allegato IV all'Ordinanza in oggetto);
- 2) Controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascun locale di stabulazione dei suini.

Il prelievo dei campioni di sangue va contestualmente a quello delle feci. In attesa degli esiti non è previsto il blocco della movimentazione.

Nelle stalle di sosta devono essere effettuate tutte le attività previste per tali strutture e già specificate nell'allegato II all'Ordinanza in oggetto. Il Servizio Veterinario ASREM ha l'obbligo di verificare le medesime condizioni previste dal decreto legislativo n. 196/1999. Inoltre, come per le stalle di sosta da vita, anche in questo caso le Regioni estraggono direttamente dalla BDN l'elenco delle stalle di sosta da macello aperte e l'elenco dei rispettivi auto-trasportatori.

Qualora nelle stalle di sosta all'atto del controllo non siano presenti animali e, quindi, non si possa procedere alla raccolta dei campioni, la modulistica deve essere compilata ugualmente e nello spazio relativo a "N. capi presenti" e "N. campioni prelevati" si deve riportare 0 (zero).

5.5. STABILIMENTI DI MACELLAZIONE

Negli Stabilimenti di macellazione va effettuata la verifica della corretta applicazione delle norme di biosicurezza e della relativa documentazione (registro disinfezioni) e della corretta tenuta dei registri di carico e scarico e di macellazione.

5.6. DITTE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DI ANIMALI

Va effettuata la verifica della documentazione di scorta dei trasporti effettuati e del registro disinfezioni.

6. NORME DI BIOSICUREZZA

Le aziende suinicole oggetto del Piano sono tenute a dotarsi di idonei piani per l'applicazione delle misure di biosicurezza. Fatto salvo quanto prescritto in proposito nei paragrafi precedenti, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato X all'O.M. "Piano", relativo alle misure di biosicurezza per l'applicazione di quanto disposto all'articolo 9 dell'Ordinanza in questione.

I controlli sierologici per gli animali "movimentati in deroga" ai sensi dell'articolo 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche e/o integrazioni, sono effettuati secondo le disposizioni previste da tale articolo.

6.1. Misure di pulizia e disinfezione da applicare alla fine di ogni ciclo di attività della stalla di sosta di suini da vita

Il virus della malattia vescicolare del suino è inattivato da radiazioni ionizzanti, da sostanze chimiche quali alcool etilico, formalina dall'idrossido di sodio (2%), idrossido di potassio (2%), glutaraldeide, che possono essere utilizzate per la disinfezione dei locali.

Per la disinfezione del personale possono essere utilizzati agenti ossidanti, iodofori acidi, in combinazione con i detergenti.

I disinfettanti hanno una notevole riduzione della loro efficacia quando agiscono in presenza di sporcizia, materiale organico e grasso, pertanto, la disinfezione per essere efficace deve essere preceduta da un'accurata pulizia e detersione degli ambienti.

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che i suini sono stati rimossi dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

Fase 1: Rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangime, sporcizia) – si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito dei suini, con rimozione fisica del materiale presente: feci lettiera, residui di mangime e sporcizia varia. Le incrostazioni di materiale organico dovranno essere eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione;

Fase 2: Lavaggio con acqua e detergente – una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici dovranno essere irrorate con un prodotto sgrassante (detergente) che successivamente dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua;

Fase 3: Disinfezione – per questa fase deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino (si veda l'allegato III all'Ordinanza in oggetto), alle relative concentrazioni d'uso e deve essere lasciato in azione per una notte intera. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte. L'introduzione dei suini nella stalla di sosta da vita può avvenire solo dopo 2 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione e, prima della loro introduzione, gli ambienti di stabulazione e governo dei suini devono essere risciacquati.

7. MOVIMENTAZIONI

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 dell'O.M. "Anagrafe", le movimentazioni devono essere registrate ed aggiornate in BDN dal veterinario della ASL competente per territorio.

Si ricorda altresì che, fatta eccezione per le stalle di sosta da macello, è vietata la movimentazione dei capi delle aziende sottoposte a campionamento fino all'esito delle prove ufficiali.

8. SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA CLASSICA (PSC)

Nell'ambito del presente piano viene eseguito un programma di sorveglianza nei confronti della peste suina classica.

L'IZSAM sottopone tutti i campioni di sangue prelevati nell'ambito del piano di controllo ad una prova sierologica per peste suina classica. Le positività agli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente al Servizio veterinario ASReM richiedente, alla Regione ed al Centro di referenza per le pesti suine (CEREP) presso l'IZS di Perugia.

L'IZSAM provvederà ad inviare i campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal CEREP ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati tra il Servizio veterinario della zona ASReM, l'IZSAM e il CEREP, al fine della conferma o dell'esclusione della presenza dell'infezione.

Le prove di conferma sierologica eseguite dal CEREP devono essere trasmesse al Ministero della Salute, alla Regione, all'IZSAM, al Servizio veterinario della zona ASReM.

Il Servizio veterinario della zona ASReM svolgerà altresì appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Servizio regionale che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute e, eventualmente, ai Servizi veterinari delle Regioni e Province autonome interessate.

In attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, il Servizio veterinario della zona ASReM applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal D.lgs n. 55/2004.

9. MODULISTICA E FLUSSI INFORMATIVI

I campioni prelevati durante l'espletamento delle attività svolte ai sensi del presente Piano, vanno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale accompagnati esclusivamente dalla scheda di accompagnamento campioni generata e stampata dal sito della BDN.

La scheda riporta la situazione anagrafica dell'allevamento, comprensiva delle coordinate geografiche, ed il censimento dell'azienda da campionare così come registrata in Banca Dati Nazionale. Inoltre, per generare la scheda di accompagnamento prelievo il servizio veterinario della ASREM dovrà registrare nell'applicativo nazionale in collegamento con la BDN le seguenti informazioni:

- ✓ motivo del campionamento
- ✓ tipo di campione
- ✓ data prelievo campioni.

I campioni prelevati durante l'espletamento delle attività svolte ai sensi del presente Piano, vanno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZSAM) accompagnati dal relativo modello debitamente compilato.

Entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto di prova inviato dall'IZSAM, il servizio veterinario delle ASREM responsabile per territorio deve registrare in BDN i dati degli esiti del campionamento per ciascuna azienda, contestualmente a quelli relativi alla situazione attuale dell'azienda riportati in scheda di accompagnamento campioni al momento del controllo (cfr. paragrafo 4 lettera d).

Qualora all'atto del controllo non siano presenti animali in azienda e, quindi, non si possa procedere alla raccolta dei campioni, la modulistica deve essere compilata ugualmente e nello spazio relativo a "N. capi presenti" e "N. campioni prelevati" si deve riportare 0 (zero). Allo stesso modo il servizio veterinario della ASREM dovrà registrare nell'applicativo nazionale in collegamento con la BDN i dati relativi al controllo: in questo caso sarà predisposto nell'applicativo un flag per i controlli in aziende senza capi in stalla.

Una volta registrati gli esiti del campionamento, è obbligatorio aggiornare la qualifica sanitaria dell'azienda in BDN.

Dall'applicativo è possibile ottenere report riepilogativi sui controlli effettuati e sullo stato sanitario delle aziende.

Annualmente i Servizi veterinari ASReM trasmettono una relazione sull'andamento del Piano.

10. DURATA DEL PIANO

La durata del presente Piano è annuale e prorogabile, salvo eventuali modifiche e integrazioni, che dovessero rendersi necessarie. Sulla base della verifica dell'attività svolta attraverso la consultazione della BDN, della Banca dati del CERVES, delle comunicazioni dei Servizi veterinari ASReM circa le richieste di autorizzazione per le aziende di sistemi di allevamento multi-sito e le stalle di sosta da vita, il Servizio veterinario regionale può disporre modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie al presente Piano, che andranno trasmesse al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale per la Sanità animale e il Farmaco veterinario.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano, si rimanda alle disposizioni di cui all'O.M. "Piano", alla O.M. "Anagrafe" e alla Decisione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni.

11. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione Comunitaria

Direttiva 92/119 CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992: che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Decisione 2000/428/CE della Commissione del 4 luglio 2000: che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo dei campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini.

Decisione 2005/779/CE della Commissione del 8 novembre 2005 e succ. modifiche: relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia.

Legislazione Nazionale

DPR 362/96 del 17 maggio 1996: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure per la malattia vescicolare dei suini.

OM 12 Aprile 2008 e succ. integrazioni: piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare e sorveglianza della Peste Suina Classica.

OM 12 Aprile 2008: norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni.